

## **Operazione a premio "E.ON Porta un Amico PV"**

### **PROMOSSA DA E.ON ENERGIA S.P.A.**

Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430)

#### **Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE**

E.ON Energia S.p.A., con sede legale e sede amministrativa in Milano, Via dell'Unione, 1 - 20122 Milano, Capitale Sociale € 10.000.000 i.v., C.F./P.IVA 03429130234 R.E.A. MI1786010, soggetta a direzione e coordinamento del socio unico E.ON Italia S.p.A. (di seguito, "E.ON Energia" o il "Promotore").

#### **Art. 2: SOGGETTO DELEGATO**

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Corso di Porta Romana n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 08462130967.

#### **Art. 3: DENOMINAZIONE**

"E.ON Porta un amico PV" (di seguito, anche l'"Iniziativa" o l'"Operazione a premio").

#### **Art. 4: DESTINATARI**

Tale iniziativa è destinata a tutti i clienti di E.ON Energia, persone fisiche, residenti in Italia, maggiorenni, titolari di contratti domestici in stato "attivo" per la fornitura di energia elettrica e/o di Gas naturale (di seguito "Cliente/"), in qualità di "Presentatore" che, durante il Periodo promozionale, come di seguito meglio individuato, faranno conoscere E.ON Energia ai propri amici e familiari che - secondo le modalità descritte in seguito, a loro volta, in qualità di "Presentato", diventeranno clienti E.ON Energia acquistando un impianto Fotovoltaico chiavi in mano attraverso la sottoscrizione dell'offerta E.ON Solar Dream Amico - e pagando la relativa fattura - nonché sottoscrivendo contestualmente e attivando l'offerta di mercato libero per la fornitura energetica residenziale dedicata E.ON Luce Solar Dream Amico (di seguito, congiuntamente, "Destinatari").

Per ogni Presentatore è possibile presentare al massimo n.1 Presentato.

Qualora, nel periodo di svolgimento dell'Iniziativa, il rapporto tra il Promotore e il Cliente dovesse subire un'interruzione, anche temporanea, il Cliente perderà automaticamente il diritto a partecipare all'Iniziativa.

Il Presentato, ai fini della partecipazione all'Iniziativa, alla data di sottoscrizione delle Offerte, dovrà risultare titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica già attivo con E.ON (c.d. Cambio offerta) o con altro fornitore (c.d. Operazioni di Switch In), o non avere attiva ed intestata alcuna fornitura di energia elettrica ed essere quindi destinatario di un nuovo allaccio o attivazione con contatore posato. Per maggiori informazioni, consultare la pagina <https://www.eon-energia.com/it/casa/diventacliente.html>.

Il Presentato dovrà sottoscrivere l'offerta "E.ON Solar Dream Amico" e contestualmente l'offerta dedicata "E.ON Luce Solar Dream Amico".

#### **Art. 5: FINALITÀ E PRODOTTI PROMOZIONATI**

Finalità dell'Iniziativa è quella di diffondere la conoscenza del marchio E.ON e dei servizi di somministrazione di energia elettrica e gas naturale di E.ON Energia, nonché di realizzazione chiavi in mano degli impianti fotovoltaici, oltreché quella di acquisire nuovi clienti ed incrementare la registrazione all'area riservata E.ON.

I prodotti promozionati sono:

- l'offerta di mercato libero per la fornitura di energia elettrica residenziale "E.ON Luce Solar Dream - Amico", sottoscrivibile esclusivamente con l'attivazione obbligatoria dell'addebito diretto in conto corrente bancario o postale e la ricezione della bolletta in formato dematerializzato, e

- l'offerta per la realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico "E.ON Solar Dream Amico", in tutte le taglie e composizioni disponibili

(di seguito, singolarmente, "Offerta" e, congiuntamente, "Offerte").

Ai fini della partecipazione all'Iniziativa, è prevista la sottoscrizione contestuale di ambedue le Offerte.

Dettagli e condizioni delle Offerte disponibili:

- nell'area riservata E.ON, accessibile esclusivamente dai già Clienti E.ON
- Sul sito [e.on-energia.com](http://e.on-energia.com)
- presso gli Sportelli E.ON
- Contact Center (no teleselling)
- Canale telefonico E.ON SuperSolar
- Agenti Future Energy Home.

#### **Art. 6: DURATA**

Dal **01/11/2024** al **30/04/2025** (di seguito, "Periodo promozionale").

#### **Art. 7: ESTENSIONE TERRITORIALE**

Tutto il territorio nazionale italiano.

#### **Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione all'Iniziativa è disciplinata dal presente Regolamento che tutti i Destinatari aderenti dichiarano di accettare all'atto della partecipazione all'Iniziativa stessa.

Ciascun Cliente potrà accedere all'area "Amico" all'interno della propria Area Riservata E.ON sul sito web [e.on-energia.com](http://e.on-energia.com), quindi condividere con i propri amici/familiari il proprio "Codice Amico" mostrato in chiaro nella sezione medesima, invitandoli a sottoscrivere un'Offerta.

Analogamente, ciascun Cliente potrà accedere da App all'area "Amico" e condividere con i propri amici/familiari il proprio "Codice Amico" cliccando sull'apposito tasto "condividi" e seguendo le istruzioni mostrate a video.

Il Presentato, avendo avuto accesso alla pagina dedicata tramite il link condiviso dal Presentatore, dovrà a sua volta compilare un form con i propri dati personali per garantire il ricontatto telefonico da parte di E.ON Energia o da parte degli Agenti Future Energy Home, con finalità di sottoscrizione contestuale delle Offerte; in fase di sottoscrizione, il Presentato dovrà inoltre esprimere la propria volontà di partecipare alla presente iniziativa, dichiarando di aver preso visione e di accettare il presente regolamento, oltreché di aver preso visione dell'informativa privacy.

Si precisa che in caso di sottoscrizione delle Offerte mediante canali diversi e/o con modalità differenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, il comportamento non darà diritto a partecipare alla presente iniziativa.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra:

- il Presentatore acquisirà automaticamente il diritto a ricevere in premio n. 1 bonus in bolletta (di seguito, "Bonus") una tantum sulla propria fornitura di energia elettrica o di gas naturale del valore di € 600,00, a fronte della contestuale sottoscrizione delle Offerte alle condizioni e con le modalità di cui al presente regolamento, dal Presentato, per un massimo di n. 1 premio; nel caso in cui il Presentatore risulti essere titolare di più forniture di energia elettrica o gas naturale, l'attribuzione del Bonus avverrà automaticamente su una delle forniture attive.

Il Bonus verrà erogato sulla prima bolletta emessa dopo i) l'attivazione della fornitura di energia elettrica residenziale "E.ON Luce Solar Dream Amico" e ii) l'avvenuto pagamento della prima fattura relativa all'Offerta "E.ON Solar Dream Amico" secondo la modalità di pagamento prescelta tra quelli disponibili,

da parte del Presentato. Si precisa che, nel caso di pagamento tramite finanziamento, il pagamento della prima fattura da parte della finanziaria avverrà dopo l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Il Bonus verrà applicato all'interno della voce "Spesa Energia". Nel caso in cui la prima bolletta utile fosse di importo inferiore rispetto al Bonus maturato, sarà effettuato un accredito parziale del Bonus e il residuo importo verrà accreditato sulla/e bolletta/e successiva/e. Nel caso in cui la somministrazione di energia elettrica o gas naturale terminasse prima dell'erogazione totale del Bonus oggetto dell'Iniziativa per cause non imputabili a E.ON Energia, il Presentatore perderà il diritto all'ammontare del bonus eventualmente residuo.

E.ON Energia si riserva la facoltà di non erogare il Bonus nel caso in cui il Presentatore abbia posizioni creditizie aperte nei confronti della stessa.

Il Bonus riconosciuto al Presentatore nell'ambito della presente iniziativa può essere soggetto a imposizioni fiscali e comportare obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità fiscali. Il Presentatore è unicamente responsabile di adempiere tali obblighi di comunicazione e imposizioni, ove esistenti;

- il Presentato acquisirà automaticamente il diritto a ricevere in premio n. 1 sconto del valore complessivo di € 600,00 sull'Offerta "E.ON Solar Dream Amico" sottoscritta alle condizioni e con le modalità di cui al presente regolamento. Lo sconto verrà applicato all'interno della fattura/e secondo le modalità di pagamento scelte.

Nel caso in cui per il destinatario del premio sussista uno stato di morosità o egli risulti essere contrattualmente inadempiente, nessuno sconto verrà erogato fintantoché lo stesso non avrà regolato la propria posizione debitoria.

Il Presentatore riceverà una comunicazione a seguito del completamento da parte di uno o più tra gli Amici Presentati della procedura di adesione all'Operazione a premio; nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, tale comunicazione non riporterà alcuna informazione relativa all'Amico Presentato. Si precisa che detta comunicazione, relativa alla conferma del diritto a ricevere il/i Premio/i previsto in palio per i Presentatori, sarà inviata fino a concorrenza del numero massimo di 1 amico Presentato che abbia adempiuto ai comportamenti previsti dal presente regolamento.

In caso di sottoscrizione delle Offerte da parte di più di un amico Presentato, alle condizioni di cui al presente regolamento, al Presentatore non verrà riconosciuto alcun premio ulteriore, mentre al verificarsi delle condizioni di cui sopra, l'Amico Presentato avrà diritto a ricevere il premio previsto.

Qualora un soggetto ricevesse l'invito da più Presentatori, aderendo all'Operazione, egli avrà diritto, verificata la sussistenza delle rispettive condizioni, a ricevere 1 solo premio cad. Offerta sottoscritta e consentirà l'attribuzione del premio previsto per il Presentatore unicamente al soggetto titolare del Codice Amico e del Link Amico utilizzato dall'Amico Presentato per eseguire l'azione premiante. Ciascun Codice Amico e ciascun Link Amico sono infatti univoci e identificano la presente Iniziativa ed il Presentatore.

Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro corrispondente al premio ordinato né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche analoghe o superiori, dello stesso marchio e/o di marchio diverso. Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori.

Ciascun Destinatario, accedendo all'Area Riservata E.ON potrà visualizzare il proprio saldo bonus residuo.

Il Promotore, in alcuni periodi dell'Iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione, in occasione di particolari periodi di promozione e/o in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai Destinatari mediante comunicazioni commerciali dedicate e con tutti gli altri mezzi ritenuti idonei.

Resta inteso che, ad eccezione dei periodi espressamente indicati nelle rispettive comunicazioni, saranno valide esclusivamente le logiche di partecipazione di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 9: MONTEPREMI E CAUZIONE**

E.ON Energia prevede di erogare un montepremi totale pari a 155.000 € I.V.A. inclusa. Pertanto, è stata richiesta una fidejussione pari al 20% del montepremi ovvero pari a 31.000€ versata con atto n. IGT0010002726/24 del 22/10/2024.

#### **Art. 10: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

La pubblicità dell'Operazione a premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite comunicazioni dirette ai Destinatari, sul sito [www.eon-energia.com](http://www.eon-energia.com) ed eventuali ulteriori forme di pubblicità che si dovessero ritenere utili, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell'Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento.

Il Regolamento sarà consultabile sul sito [www.eon-energia.com](http://www.eon-energia.com).

La partecipazione all'Iniziativa comporta per i Destinatari / partecipanti l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

#### **Art. 11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY**

E.ON Energia S.p.A., con sede in via dell'Unione n. 1 20122 Milano (C.F. e P.IVA 03429130234) (di seguito anche "Titolare" o "E.ON") in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti finalità:

- consentire la partecipazione alla presente Operazione a premio;
- inviare le comunicazioni connesse all'Operazione a premio;
- consentire di ricevere gli eventuali premi.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare all'Operazione a premio. Pertanto, il mancato o inesatto conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare all'Operazione a premio.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, E.ON potrà comunicare e far trattare i dati personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi quali società di consulenza e servizi professionali, inclusi ma non limitati a fornitori di servizi IT, gestori di piattaforme digitali, agenzie di marketing e consulenza legale, debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento. La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto.

I dati personali non saranno diffusi.

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile:

- inviare una comunicazione all'indirizzo del Titolare: E.ON Energia S.p.A. Via dell'Unione n. 1, 20122 Milano all'attenzione del Direttore Legal, Compliance & Information Security;
- inviare una mail a [eitprotocollomilano@eon.com](mailto:eitprotocollomilano@eon.com).

Il Responsabile per la protezione dei dati nominato da E.ON è il Direttore Legal, Compliance & Information Security E.ON RU Italy contattabile all'indirizzo: Via dell'Unione n. 1, 20122, Milano (MI).

Qualora i diritti dell'interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza della normativa vigente.

L'informativa completa è disponibile sul sito [www.eon-energia.com](http://www.eon-energia.com).

#### **Art. 12: VARIE**

La partecipazione all'Iniziativa è gratuita.

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all'Iniziativa. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell'Operazione a premio, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell'Iniziativa.

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che possano impedire ai Destinatari / partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premio.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Destinatari e/o di mancato recapito del Premio dovuti all'indicazione da parte degli aventi diritto di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati e/o caselle di posta elettronica piene.

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.